aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1331990
del 26/09/2023

CSE COSTRUZIONI SRL

Via delle Ghiare 11 – 19015 Levanto (SP)
P.IVA e CF 01309400115 e iscr. REA SP 117899
Tel. 0187/802521
Codice SDI: EH1R83N
e-mail: cqueirolo@libero.it milena@fratelliqueirolo.com
pec: csecostruzionisrl@lamiapec.it

Spett.le **Comune di BONASSOLA**
SUAP
VIA ISIDE BEVERINO 1
19011 - BONASSOLA (SP)
Pec comune.bonassola.sp@halleycert.it

Spett.le ARPAL

Via Fontevivo 21/l La Spezia

Pec arpal@pec.arpal.liguria.it

c.a. Dott.ssa Francesca Castiglioni

Oggetto : **Piano di monitoraggio relativamente alle problematiche dell'amianto in Cava Rossola Il comune di Bonassola** . Ulteriori integrazioni a quelle del 26/6 e 25/9

Con la presente si allegano ulteriori integrazioni richieste

Importante

Si prega di inoltrare la comunicazione VIA PEC a:

Regione Liguria ufficio cave protocollo@**pec**.**regione**.**liguria**.it

ARPAL LIGURIA arpal@pec.arpal.liguria.it

Si allega INTEGRAZIONE alla Proposta di piano di monitoraggio

C.S.E. COSTRUZIONI S.R.L.

Levanto 26/09/2023

Comune di Bonassola Prot. n. 0007474 del 26-09-2023 in arrivo

Comune di Bonassola Prot. n. 0007475 del 26-09-2023 in partenza

PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO DELLA CAVA ROSSOLA II NEL COMUNE DI BONASSOLA RELATIVA ALLA PRESENZA DI AMIANTO NATURALE

INTEGRAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO AMIANTO.

L'art. 254 dello stesso Decreto riporta il valore limite di esposizione per l'amianto fissandolo in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Quando il valore viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Comune di Bonassola Prot. n. 0007474 del 26-09-2023 in arrivo

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Per verificare l'efficacia delle misure prese, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d). Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

• **Presenza di polveri/fibre di amianto.**
In riferimento alla possibile presenza di fibre di amianto, gli operatori dovranno seguire adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali e indossare mezzi di protezione delle vie respiratorie (facciale filtrante FFP3) e adeguati indumenti di protezione monouso (tuta Tyvek (classe III), guanti in nitrile/vinile).

Dispositivi di protezione individuali

Durante le attività di verifica impiantistica qualora sia individuato o si sospetti il rischio amianto, i DPI finalizzati a minimizzare i rischi di inalazione di polveri e fibre di amianto da utilizzare in aggiunta e/o sostituzione ai consueti DPI in dotazione sono i seguenti:
• facciale filtrante FFP3 monouso;
• guanti in nitrile/vinile monouso;
• tuta monouso in Tyvek con cappuccio (classe III);
• calzari in Tyvek.

La mera presenza di amianto (amianto presente in MCA, natura, ecc.) in ambiente non confinato non riveste la caratteristica di "emergenza ambientale"; tuttavia in caso di incendio a strutture contenenti manufatti in amianto è possibile una dispersione in aria, insieme ad altri prodotti della combustione, di fibre di amianto.
A tal proposito occorre ricordare che le Agenzie Ambientali, secondo quanto previsto dalla Legge 61/94 *"esercitano funzioni tecniche, svolgono attività scientifiche ed erogano prestazioni analitiche di supporto per l'esercizio delle funzioni di protezione e di controllo ambientale"*.

La Legge sopracitata, la normativa in materia di Protezione Civile (Legge 225/1992 e D.P.C.M. del 3 dicembre 2008) e quella in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) non prevedono che le Agenzie Ambientali abbiano competenze di intervento di primo livello in caso di situazioni di emergenza di qualsiasi origine o natura, comprese le emergenze di natura ambientale.

Comune di Bonassola Prot. n. 0007475 del 26-09-2023 in partenza

Tali compiti sono invece affidati ad altri soggetti, fra cui in primo luogo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alle Agenzie Ambientali sono invece affidati compiti in sede di previsione, prevenzione, controllo e interventi in emergenza a supporto delle varie autorità competenti ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e del D.P.C.M. del 25 febbraio 2005.

Il datore di lavoro richiederà inoltre il supporto delle Agenzie Ambientali che possono supportre sul territorio di propria competenza il supporto in tempo reale, anche di notte e nei giorni festivi, a tutti i soggetti che si trovavano a gestire situazioni di emergenza ambientale intervenendo sul posto, quantomeno con personale tecnico adeguatamente attrezzato e formato.

.
Il personale dell'Agenzia deve fornire un contributo di conoscenze, relativamente al territorio e alle possibili cause dell'evento, per permettere ai coordinatori dell'intervento di giungere ad una efficace gestione dell'emergenza.
L'attività degli operatori è finalizzata alla verifica (e successiva documentazione) del grado di contaminazione ambientale nonché dell'andamento delle operazioni di gestione, limitazione dei danni ambientali, gestione dell'evento e di messa in sicurezza degli eventuali residui per la successiva bonifica.
Si ribadisce pertanto che il supporto delle Agenzie Ambientali in caso di emergenza ambientale è un supporto tecnico finalizzato all'acquisizione dei dati ed alla collaborazione nell'individuare soluzioni per confinare l'evento, con l'assoluto divieto di entrare nella zona rossa (zona 1 - di sicuro impatto) e arancione (zona 2 – di danno) o nella zona comunque delimitata dagli enti che gestiscono l'emergenza, poiché non si dispone delle competenze, dei DPI, della formazione e delle attrezzature per esporsi al pericolo; gli operatori delle Agenzie Ambientali hanno l'obbligo di seguire le indicazioni del proprio dirigente e delle autorità che coordinano l'emergenza. In caso di dubbio sulle misure di prevenzione e protezione disponibili, hanno la facoltà di astenersi dallo svolgere il campionamento o altre attività: la salvaguardia della propria salute e sicurezza prevale sulla necessità di effettuare le attività richieste.

Tali attività, considerando quanto esposto in precedenza sui divieti di accesso alle zone pericolose, dal punto di vista del rischio si possono configurare come campionamenti ambientali "standard" e pertanto i DPI necessari alla protezione dell'operatore sono gli stessi previsti per le normali attività di campionamento, quali, in riferimento alla possibile presenza di fibre di amianto aerodisperse, e facciale filtrante FFP3 e adeguati indumenti di protezione monouso (tuta e calzari in Tyvek, guanti in nitrile/vinile) ed è necessario applicare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali.

GEOM. STEFANO VANNUCCI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GEOMETRI LA SPEZIA

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA Dott. Geol. ELIANA VANNINI

EPTA CONSULT S.C.R.L.

Comune di Bonassola Prot. n. 0007474 del 26-09-2023 in arrivo

Comune di Bonassola Prot. n. 0007475 del 26-09-2023 in partenza